



ISIA

Firenze

Prot. n. 2526/B2

Firenze, 14/5/2026

Decreto n. 575

IL PRESIDENTE

VISTA la L.508/1999;

VISTO il D.P.R. 132/2003, in particolare l'art. 14, comma 4;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, approvato con D.D. n. 97 del 4/2/2025;

VISTA la delibera n. 38 del CdA del 12/05/2026 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche",

DECRETA

l'entrata in vigore del Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale di ISIA Firenze.

IL PRESIDENTE

Arch. Massimiliano Morlacci

Firmato digitalmente da

MASSIMILIANO MORLACCI

Data e ora della firma: 14/05/2026 15:13:42

ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) FIRENZE
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2 - Responsabile unico del progetto

1. È individuato quale Responsabile unico del progetto (RUP) un dipendente dell'Istituto appartenente almeno all'area dei Funzionari, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche incentivate sono quelle individuate dalla normativa vigente e dall'Allegato I.10 al d.lgs. 36/2023.
2. Rientrano tra le attività incentivabili, in quanto compatibili con l'organizzazione dell'Istituto, la programmazione della spesa per investimenti, le attività del RUP, la collaborazione tecnico-amministrativa al RUP, la predisposizione degli atti di gara, la direzione dell'esecuzione, la verifica di conformità, il certificato di regolare esecuzione e le ulteriori attività previste dalla legge.
3. Il presente Regolamento si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture per i quali sia previsto, secondo legge, l'accantonamento delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche.

Art. 4 - Costituzione del fondo

1. Il fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche è costituito nelle misure e nei limiti previsti dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e dalla disciplina di settore, con imputazione agli stanziamenti relativi alle singole procedure di affidamento.
2. La quantificazione delle risorse è effettuata in relazione all'importo posto a base delle procedure di affidamento, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Destinazione del fondo

1. L'80 per cento delle risorse del fondo è destinato all'incentivazione del personale che svolge le funzioni tecniche e dei relativi collaboratori, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il restante 20 per cento è destinato alle finalità previste dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Criteri di ripartizione

1. La quota destinata al personale è ripartita tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, in relazione alle responsabilità assunte, al grado di partecipazione effettiva e alla complessità della singola procedura.
2. Con provvedimento del Direttore Amministrativo sono individuati, per ciascuna procedura, il gruppo di lavoro, le attività rilevanti ai fini dell'incentivo e i criteri di riparto della quota destinata al personale, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

Art. 7 - Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi è disposta previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività incentivate e della corretta conclusione delle fasi procedurali cui le stesse si riferiscono.
2. L'incentivo complessivamente maturato dal singolo dipendente nel corso dell'anno, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e pubblicazione, secondo le forme previste dall'ordinamento interno dell'Istituto.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e le altre disposizioni vigenti in materia.